

L. 7 agosto 1997, n. 266 ⁽¹⁾.

Interventi urgenti per l'economia ^{(1/a) (1/circ)}.

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 1997, n. 186.

^(1/a) Vedi, anche, il comma 8 dell'art. 1, [D.L. 3 novembre 2005, n. 224](#).

^(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro):* [Circ. 5 febbraio 1999, n. 10](#);

- *I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale):* [Circ. 23 settembre 1997, n. 196](#); [Circ. 4 novembre 1997, n. 215](#); [Circ. 6 novembre 1997, n. 218](#); [Circ. 10 novembre 1997, n. 220](#); [Circ. 5 marzo 1998, n. 51](#); [Circ. 12 novembre 1998, n. 237](#); [Msg. 24 giugno 2005, n. 23786](#);

- *Ministero del lavoro e della previdenza sociale:* [Circ. 22 aprile 1998, n. 56/98](#); [Circ. 8 maggio 1998, n. 68/98](#);

- *Ministero dell'economia e delle finanze:* [Ris. 2 luglio 2002, n. 212/E](#);

- *Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:* [Circ. 13 febbraio 1998, n. 9065](#); [Circ. 12 ottobre 1998, n. 900348](#); [Circ. 16 ottobre 1998, n. 900355](#); [Circ. 20 gennaio 1999, n. 900027](#); [Circ. 12 aprile 1999, n. 902445](#); [Circ. 2 agosto 1999, n. 900413](#); [Circ. 13 dicembre 1999, n. 9012](#); [Circ. 16 aprile 1998, n. 901086](#); [Circ. 11 dicembre 2000, n. 901220](#).

1. Attività di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive.

1. Al fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, il Governo, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti in materia industriale una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle

attività economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in questione. Detta relazione dovrà, inoltre fornire sempre in forma articolata, elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, nonché l'illustrazione dei risultati dell'attività di vigilanza e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di società o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia di detti provvedimenti.

2. Le Commissioni parlamentari, nella loro attività di valutazione e controllo di cui al comma 1, possono richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive direttamente alla struttura di cui al comma 3.

3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative e di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive è istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una apposita struttura, utilizzando le risorse di personale e strumentali in essere presso il medesimo.

4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, sono tenuti a fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni elemento informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto dal medesimo utile per le attività di cui al presente articolo.

5. Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1 possono riferire alle Assemblee delle Camere con una relazione annuale da presentare prima dell'inizio della sessione di bilancio.

2. Finalità della legge.

1. Le azioni di sostegno alle attività produttive contenute nella presente legge si esplicano nel quadro degli obiettivi macroeconomici fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, in accordo con i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla normativa dell'Unione europea e con particolare riferimento alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione pur in presenza dell'innovazione tecnologica, nonché alla tutela e al miglioramento dell'ambiente. Le azioni suddette si informano altresì al principio della programmazione, della trasparenza e della redditività delle iniziative.

3. Integrazioni e modificazioni della [legge 5 ottobre 1991, n. 317](#) ⁽²⁾.

1. Al fondo di cui all'articolo 14 della [legge 17 febbraio 1982, n. 46](#) ⁽³⁾, sono assegnate lire 25 miliardi per il 1998 e lire 50 miliardi per il 1999 per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2, della [legge 5 ottobre 1991, n. 317](#) ⁽²⁾. Al medesimo fondo sono altresì assegnate lire 50 miliardi per il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 5 della citata [legge n. 317 del 1991](#) ⁽²⁾ in favore degli interventi di cui alle dichiarazioni e domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi. Qualora i beni relativi alle domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi siano stati acquistati ai sensi dell'articolo 5 della [legge n. 317 del 1991](#) ⁽²⁾, la revoca di cui al comma 4 dell'articolo 13 della medesima legge è disposta solo nel caso in cui essi siano alienati, ceduti o distratti entro i diciotto mesi successivi alla concessione delle agevolazioni.

2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al citato articolo 5 della [legge n. 317 del 1991](#) ⁽²⁾ non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista dalla medesima legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in egual misura, dell'importo a ciascuno spettante.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi recati dalle diverse disposizioni della [legge 5 ottobre 1991, n. 317](#) ⁽²⁾, con un comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.

4. L'articolo 7 della [legge 5 ottobre 1991, n. 317](#) ⁽⁴⁾, è abrogato. Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite agli interventi di cui all'articolo 5 della citata [legge n. 317 del 1991](#) ⁽⁴⁾ nella misura di lire 60 miliardi ed agli interventi di cui all'articolo 8 della medesima legge nella misura di lire 20 miliardi.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato modifica, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della [legge n. 317 del 1991](#) ⁽⁴⁾.

6. Per la realizzazione, nei distretti industriali di cui all'articolo 36, comma 2, della citata [legge n. 317 del 1991](#) ⁽⁴⁾, di programmi regionali e delle province

autonome di Trento e di Bolzano volti a un miglioramento della rete di servizi, con particolare riguardo a quelli informatici e telematici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione di un contributo in misura non superiore al 50% della spesa prevista. Per le regioni di cui all'obiettivo n. 1 del [regolamento \(CEE\) n. 2052/88](#) del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, la percentuale di intervento è elevata al 70 per cento. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.

7. Ai consorzi senza fini di lucro costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della [legge 5 ottobre 1991, n. 317](#) ⁽⁴⁾, e successive modificazioni, cui siano affidati anche i compiti di cui all'articolo 27, comma 7, della stessa legge, sono attribuiti dalle regioni e dalle province stesse, oltre ai finanziamenti di cui al citato articolo 36, comma 3, anche contributi in conto capitale finalizzati alle prestazioni di servizi per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, gestionale e amministrativo. Nelle regioni interessate agli interventi di cui all'obiettivo n. 1 del citato regolamento ⁽⁴⁾. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi nella misura non superiore al 50% della spesa prevista, elevata al 70% nelle regioni di cui all'obiettivo n. 1 del citato [regolamento \(CEE\) n. 2052/88](#). A valere sulle proprie disponibilità di bilancio, l'Ente nazionale per l'energia e l'ambiente (ENEA) provvede al finanziamento di programmi di ricerca, sviluppo, adattamento, trasferimento e diffusione di servizi avanzati a supporto delle politiche di sviluppo regionali, concordati con le regioni, attraverso appositi accordi.

8. All'articolo 1 della [legge 5 ottobre 1991, n. 317](#) ⁽⁴⁾, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), le parole: «commerciali e di servizi» sono sostituite dalle seguenti: «commerciali, turistiche e di servizi»;

b) al comma 2, lettera b), le parole: «piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi» sono sostituite dalle seguenti: «piccola impresa commerciale, piccola impresa turistica e piccola impresa di servizi».

9. ⁽⁵⁾.

10. Per le finalità di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, al fondo di cui all'articolo 14 della [legge 17 febbraio 1982, n. 46](#) ⁽⁶⁾, sono assegnate lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, alla ripartizione dei relativi fondi.

(2) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.

(3) Riportata al n. XXIV.

(2) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.

(2) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.

(2) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.

(2) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.

(2) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.

(4) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.

(4) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.

(4) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.

(4) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.

(4) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.

(4) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.

(4) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.

(5) Aggiunge la lett. *g-bis* e *g-ter* al comma 1 dell'art. 5, [L. 5 ottobre 1991, n. 317](#), riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.

(6) Riportata al n. XXIV.

4. Programmi del settore aeronautico.

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 65 miliardi nel quinquennio 1997-2001, di cui 5 miliardi nel 1997 e 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2001, per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 7, del [decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149](#) ⁽⁷⁾, convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1993, n. 237](#).

2. È autorizzato il limite di impegno decennale di lire 105 miliardi per l'anno 1998 per la finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della [legge 24 dicembre 1985, n. 808](#) ⁽⁸⁾, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, comma 6, del [decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547](#) ⁽⁹⁾, convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 novembre 1994, n. 644](#), nonché, in particolare, per sviluppare le capacità di collaborazione internazionale, con particolare riferimento alle intese produttive e tecnologiche volte ad acquisire, da parte

dell'industria aeronautica nazionale, significative quote di lavoro nell'ambito dei maggiori programmi aeronautici civili predisposti dall'industria dell'Unione europea.

3. Per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100 miliardi per l'anno 1998. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di mutuo in relazione al predetto limite di impegno nonché per corrispondere le quote di competenza italiana del programma EFA (European fighter aircraft) in conformità alle indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero della difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale ^(9/a).

(7) Riportato al n. LI.

(8) Riportata alla voce Navigazione aerea.

(9) Riportato al n. LV.

(9/a) Vedi, anche, l'art. 50, [L. 23 dicembre 1998, n. 448](#), riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e il comma 43 dell'art. 52, [L. 28 dicembre 2001, n. 448](#).

5. Interventi nel settore della ricerca scientifica.

1. Per la prosecuzione delle attività previste dal piano triennale approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con deliberazione dell'8 agosto 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1995, nonché di quelle relative ai laboratori di luce di sincrotrone di Grenoble e di Trieste e alla partecipazione ai programmi di ricerca e strutturali dell'Unione europea, è autorizzato, in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), un finanziamento di lire 24,5 miliardi nel 1997, di lire 25 miliardi per l'anno 1998 e di lire 25 miliardi per l'anno 1999.

2. Al fine sia di accelerare la realizzazione dei piani e dei programmi dell'INFM e dell'ENEA sia di incrementare l'occupazione giovanile anche per quanto riguarda le aree identificate dai diversi obiettivi di sviluppo, l'INFM e l'ENEA sono autorizzati, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, incluse le entrate non provenienti dal contributo ordinario dello Stato, a stipulare previa selezione pubblica, anche a livello regionale, contratti a termine di durata non superiore a cinque anni con personale anche di nazionalità straniera. L'INFM e l'ENEA sono autorizzati altresì a stipulare, nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione e lavoro di cui al [D.L. 30 ottobre 1984, n. 726](#) ⁽¹⁰⁾, convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 dicembre 1984, n. 863](#), e successive

modificazioni e integrazioni, eventualmente finalizzati alla successiva assunzione da parte di un altro soggetto, e comunque in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della [L. 29 dicembre 1990, n. 407](#) ⁽¹¹⁾, e all'articolo 16, comma 11, del [D.L. 16 maggio 1994, n. 299](#) ⁽¹⁰⁾, convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 luglio 1994, n. 451](#) ^(11/a), è abrogato.

3. Per la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide è autorizzato un ulteriore contributo dello Stato pari a lire 48 miliardi per il 1998 e a lire 42 miliardi per il 1999. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e alle Commissioni parlamentari competenti del conto economico consuntivo e dei risultati scientifici ottenuti. Le commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati il soggetto o i soggetti incaricati dell'attuazione, le strutture operative, nonché i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, le procedure per l'aggiornamento del programma, le modalità di attuazione e la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente comma ⁽¹²⁾. Alla data di entrata in vigore del decreto sono abrogate la [legge 10 giugno 1985, n. 284](#) e la [legge 27 novembre 1991, n. 380](#) ^(12/a).

4. È istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, al fine di coordinare e promuovere l'attività di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei e internazionali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse. In favore dell'Istituto, per l'avvio delle attività, è autorizzato un contributo dello Stato pari a lire 500 milioni per il 1997, lire 2 miliardi per il 1998 e lire 3 miliardi per il 1999. Al funzionamento dell'Istituto si provvede con il concorso finanziario dei soggetti che aderiscono alle attività del medesimo ^(12/b).

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi per il 1997, in lire 75 miliardi per il 1998 e in lire 70 miliardi per il 1999, si provvede, quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1997, 75 miliardi per l'anno 1998 e 70 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché, quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1997, mediante riduzione di pari importo del capitolo 7109 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della [legge 22 dicembre 1986, n. 910](#), così come rideterminata dalla tabella C della [legge 23 dicembre 1996, n. 663](#). Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. [\(12/c\)](#).

7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#) ⁽¹³⁾, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del programma di cui alla [legge 16 maggio 1989, n. 184](#) ⁽¹⁴⁾, dei suoi strumenti e modalità di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento, anche fiscale, del soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata [legge n. 184 del 1989](#) ⁽¹⁵⁾ è abrogata.

[\(10\)](#) Riportato alla voce Lavoro.

[\(11\)](#) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

[\(10\)](#) Riportato alla voce Lavoro.

[\(11/a\)](#) Per l'estensione all'Agenzia spaziale italiana dell'autorizzazione di cui al presente periodo, vedi l'art. 6, comma 8, [D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419](#).

[\(12\)](#) Riportato alla voce Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

[\(12/a\)](#) Periodo così modificato dall'art. 104, comma 5, [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#). In attuazione di quanto disposto dal presente periodo vedi il [D.M. 26 febbraio 2002](#).

[\(12/b\)](#) Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 26, [L. 14 gennaio 1999, n. 4](#), riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. Successivamente l'art. 16, comma 3, [D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36](#), riportato alla voce Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.) ha così disposto: «All'articolo 5, comma 3, della [legge 7 agosto 1997, n. 266](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4, nonché 6, comma 5, della [legge 10 giugno 1985, n. 284](#), nonché l'articolo 2 della [legge 27 novembre 1991, n. 380](#)"».

[\(12/c\)](#) Vedi, anche, l'art. 7, [D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204](#), riportato alla voce Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Per il funzionamento e la composizione dell'Istituto previsto dal presente comma, vedi il [D.M. 17 febbraio 1999, n. 72](#), riportato alla voce Boschi, foreste e territori montani. Per il nuovo regolamento generale e la conseguente

trasformazione dell'INRM in Istituto nazionale per la montagna vedi la Del. 17 marzo 2004, n. 146.

(13) Sostituisce il comma 3 dell'art. 4, [L. 16 maggio 1989, n. 184](#), riportata alla voce Consiglio nazionale delle ricerche.

(14) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(15) Riportata alla voce Consiglio nazionale delle ricerche.

(15) Riportata alla voce Consiglio nazionale delle ricerche.

6. Imprenditoria femminile.

1. Il fondo di cui all'articolo 14 della [legge 17 febbraio 1982, n. 46](#) ⁽¹⁶⁾, è integrato di lire 10 miliardi per il 1998 e lire 20 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni di cui alla [legge 25 febbraio 1992, n. 215](#) ⁽¹⁷⁾.

2. Il Ministro per le pari opportunità o un suo delegato e due esperti indicati dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna sono componenti del Comitato per l'imprenditoria femminile, di cui all'art. 10, comma 1, [L. 25 febbraio 1992, n. 215](#) ⁽¹⁷⁾.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla [legge 25 febbraio 1992, n. 215](#) ⁽¹⁷⁾, con un comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.

(16) Riportata al n. XXIV.

(17) Riportata alla voce Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(17) Riportata alla voce Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(17) Riportata alla voce Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 6, pari a lire 5 miliardi per il 1997, 330 miliardi per il 1998 e 340 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. Incentivi automatici.

1. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede ad adeguare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'articolo 1, [D.L. 23 giugno 1995, n. 244](#) ⁽¹⁸⁾, convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1995, n. 341](#), tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'intensità dell'aiuto concepibile è ammessa fino a un massimo del 100 per cento di quella consentita dall'Unione europea;

b) le agevolazioni sono estese a tutti i settori economici ammissibili agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415](#) ⁽¹⁸⁾, convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 dicembre 1992, n. 488](#), ivi compreso il settore delle telecomunicazioni;

c) sono ammesse le spese per l'acquisizione delle unità e dei sistemi elettronici per l'elaborazione dati, dei programmi e dei servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni, nonché dei macchinari e impianti generali a supporto di quelli produttivi e delle attrezzature di controllo della produzione;

d) l'arco temporale per la realizzazione degli investimenti è elevato fino a un massimo di trenta mesi;

e) le agevolazioni sono riconosciute per gli investimenti effettuati da non oltre un anno antecedente la data di presentazione della dichiarazione per la prenotazione delle risorse finanziarie.

2. Al fine di sviluppare le attività produttive di piccole e medie imprese nel territorio nazionale sono concessi, nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti statali alle imprese e nei corrispondenti limiti compatibili con gli stanziamenti di bilancio di cui al comma 5 del presente articolo, incentivi in forma automatica fruibili tramite crediti d'imposta, non cumulabili per il medesimo investimento con altre agevolazioni statali o regionali. Gli stanziamenti all'uopo previsti affluiscono al fondo di cui all'articolo 14 della [legge 17 febbraio 1982, n. 46](#) ⁽¹⁹⁾, per un ammontare

complessivo pari all'autorizzazione di cui al comma 5 ⁽²⁰⁾.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#) ⁽²¹⁾, stabilisce le norme di attuazione delle agevolazioni fruibili nel pagamento delle imposte che affluiscono al conto fiscale previsto dalla [legge 30 dicembre 1991, n. 413](#) ⁽²²⁾, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, detraendo l'importo dell'agevolazione dai versamenti da effettuare. Il decreto, inoltre, stabilisce le condizioni per l'accesso automatico alle agevolazioni da parte dei beneficiari sulla base delle procedure di cui all'articolo 1, comma 2, del [D.L. 23 giugno 1995, n. 244](#) ⁽¹⁸⁾, convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1995, n. 341](#), in quanto applicabili, ivi incluse le norme previste dal decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo articolo 1, comma 2 ^(22/a).

4. Per la revoca delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, della [legge 5 ottobre 1991, n. 317](#) ⁽²³⁾. Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle disponibilità previste per gli interventi di cui al comma 2. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](#) ⁽²⁴⁾, e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per il periodo 1998-2002, la spesa di lire 60 miliardi per ciascun anno. A tale onere si provvede mediante utilizzo per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla [legge 1° marzo 1986, n. 64](#) ⁽²⁵⁾, sono utilizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415](#) ⁽²⁶⁾, convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 dicembre 1992, n. 488](#).

7. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del [decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148](#) ⁽²⁷⁾, convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1993, n. 236](#), come modificato dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 ⁽²⁶⁾, convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1995, n. 341](#), dopo le parole: «della tutela ambientale» sono inserite le seguenti: «, dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali» e le parole: «nelle regioni del Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «nelle aree depresse di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5-b del [regolamento \(CEE\) 2052/88](#) del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea, e successive modificazioni».

(18) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.

(18) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.

(19) Riportata al n. XXIV.

(20) Per la fissazione del termine iniziale per la presentazione delle domande relative alla concessione di incentivi prevista dal presente comma, vedi il [D.M. 20 gennaio 1999](#), riportato alla voce Artigianato medie e piccole industrie. Successivamente il [D.M. 23 marzo 1999](#) (Gazz. Uff. 24 marzo 1999, n. 69) ha così disposto: «1. Alla data del presente decreto, sulla base delle richieste pervenute, è accertato l'esaurimento dei fondi relativi agli interventi agevolati di cui al comma 2 dell'art. 8 della [legge 7 agosto 1997, n. 266](#). Le dichiarazioni-domanda di prenotazione delle risorse pervenute ovvero inoltrate successivamente alla predetta data sono restituite alle imprese interessate.

2. Con decorrenza dal presente decreto è disposta la chiusura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni-domanda di prenotazione delle risorse di cui al comma 1». Per la fissazione di un nuovo termine iniziale vedi il [D.M. 9 agosto 2001](#). Successivamente, il [D.Dirett. 28 settembre 2001](#) (Gazz. Uff. 2 ottobre 2001, n. 229) ha così disposto:

«Art. 1. - 1. Alla data del presente decreto, sulla base delle richieste pervenute, è accertato l'esaurimento dei fondi relativi agli interventi agevolativi di cui all'art. 1 del [decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1995, n. 341](#), e all'art. 8, comma 2, della [legge 7 agosto 1997, n. 266](#). Le dichiarazioni-domande di prenotazione delle risorse inoltrate successivamente alla predetta data sono restituite alle imprese interessate.

2. Con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è disposta la chiusura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni-domande di prenotazione delle risorse di cui all'art. 1». Vedi, anche, l'art. 3, [L. 12 dicembre 2002, n. 273](#) e il comma 9 dell'art. 61, [L. 27 dicembre 2002, n. 289](#).

(21) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(22) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.

(18) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.

(22/a) In attuazione delle norme contenute nel presente comma vedi, anche, il [D.M. 28 ottobre 1998, n. 446](#), riportato alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.

(23) Riportata alla voce Artigianato medie e piccole industrie.

(24) Riportato alla voce Riscossione delle imposte dirette.

(25) Riportata alla voce Cassa per il Mezzogiorno.

(26) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.

(27) Riportato alla voce Lavoro.

(26) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.

(giurisprudenza di legittimità)

9. Metanizzazione del Mezzogiorno.

Al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della [L. 28 novembre 1980, n. 784](#) ⁽²⁸⁾ e successive modificazioni, è autorizzata la spesa massima di lire 400 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dell'articolo 1, comma 79, della [L. 28 dicembre 1995, n. 549](#) ⁽²⁹⁾ e dall'articolo 1 del [D.L. 23 ottobre 1996, n. 548](#) ⁽²⁶⁾, convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 dicembre 1996, n. 641](#), nonché a valere sulle disponibilità sui mutui di cui all'articolo 1 del [D.L. 25 marzo 1997, n. 67](#) ⁽³⁰⁾, convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 maggio 1997, n. 135](#). A tal fine sono autorizzate:

a) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento del costo dell'investimento previsto;

b) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento, per un ulteriore ammontare fino al 25 per cento del costo dell'investimento previsto;

c) la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione degli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, secondo le modalità previste dall'articolo 11, quarto comma, numero 3) della [L. 28 novembre 1980, n. 784](#) ⁽²⁸⁾, con una spesa massima di lire 100 miliardi ^(30/a).

1-bis. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento ^(30/a).

2. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorità:

a) concessione alle città capoluogo di provincia che non abbiano presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE dell'11 febbraio 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1988, e del 25 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992;

b) avvio del programma di metanizzazione della regione Sardegna;

c) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, primo triennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE dell'11 febbraio 1988 anche per i comuni appartenenti a bacini di utenza già parzialmente finanziati.

3. Nell'ambito delle priorità di cui al comma 2, il CIPE dà preferenza ai comuni o loro consorzi che presentino progetti immediatamente eseguibili entro il termine fissato dal CIPE stesso.

4. I concessionari possono accedere a mutui agevolati al 2 per cento della durata di dieci anni fino ad un massimo del 25 per cento del costo dell'opera. Le facilitazioni complessive non possono superare il 75 per cento del costo previsto.

5. Alle Regioni che inseriscono gli interventi di cui al presente articolo in sede di riprogrammazione ai sensi dell'articolo 2, commi 96 e 97, della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#) ^(30/b), può essere concesso dal CIPE, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 1, un contributo a fondo perduto pari a un terzo della quota parte del contributo comunitario riconosciuto dall'Unione europea per gli interventi ammessi.

5-bis. È concesso un contributo decennale a decorrere dall'anno 2000 fino all'anno 2009 di lire 10 miliardi annue quale concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, ai comuni montani del centro-nord o ai loro consorzi, anche non compresi nelle aree in cui opera la legislazione per le aree depresse di cui al [regolamento \(CEE\) n. 2052/88](#) del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, per consentire il completamento della rete di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, di cui all'articolo 1, comma 3, del [D.L. 18 gennaio 1993, n. 8](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 marzo 1993, n. 68](#) e l'approvvigionamento, anche con fonti energetiche alternative al metano. Il relativo riparto è effettuato dal CIPE sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ^(30/c).

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia [\(30/c\)](#).

5-*quater*. All'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai commi 1 e 5-*bis* si provvede, a decorrere dall'anno 2000, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della [L. 5 agosto 1978, n. 468](#) e successive modificazioni [\(30/c\)](#).

5-*quinquies*. Il programma di metanizzazione della Sardegna è attuato anche attraverso la realizzazione di reti comunali di distribuzione del gas metano esercibili, in via transitoria, con fluidi diversi dal metano. Si applicano le disposizioni delle leggi concernenti il programma di metanizzazione del Mezzogiorno [\(30/c\)](#) [\(30/d\)](#).

[\(28\)](#) Riportata alla voce Istituto mobiliare italiano (I.M.I.).

[\(29\)](#) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

[\(26\)](#) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.

[\(30\)](#) Riportato alla voce Occupazione (Incremento della).

[\(28\)](#) Riportata alla voce Istituto mobiliare italiano (I.M.I.).

[\(30/a\)](#) L'art. 28, [L. 17 maggio 1999, n. 144](#), riportata al n. LXXIV, ha così sostituito il comma 1 e ha aggiunto il comma 1-*bis* all'art. 9.

[\(30/a\)](#) L'art. 28, [L. 17 maggio 1999, n. 144](#), riportata al n. LXXIV, ha così sostituito il comma 1 e ha aggiunto il comma 1-*bis* all'art. 9.

[\(30/b\)](#) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

[\(30/c\)](#) Comma aggiunto dall'art. 28, [L. 17 maggio 1999, n. 144](#), riportata al n. LXXIV. Vedi, anche, l'art. 145, comma 23, [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

[\(30/c\)](#) Comma aggiunto dall'art. 28, [L. 17 maggio 1999, n. 144](#), riportata al n. LXXIV. Vedi, anche, l'art. 145, comma 23, [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

[\(30/c\)](#) Comma aggiunto dall'art. 28, [L. 17 maggio 1999, n. 144](#), riportata al n. LXXIV. Vedi, anche, l'art. 145, comma 23, [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

[\(30/c\)](#) Comma aggiunto dall'art. 28, [L. 17 maggio 1999, n. 144](#), riportata al n. LXXIV. Vedi, anche, l'art. 145, comma 23, [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

[\(30/d\)](#) Per la proroga dei termini di cui al presente articolo vedi i commi 4 e 5 dell'art. 23, [D.L. 30 dicembre 2005, n. 273](#).

10. Interventi per le zone terremotate.

1. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del [decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1995, n. 341](#) e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1 del [decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67](#) ^(30/e), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 maggio 1997, n. 135](#), l'importo di lire 430 miliardi è destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione in essere, ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con [decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76](#) ⁽³¹⁾.

2. ⁽³²⁾.

3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 39, comma 11, del citato testo unico approvato con [decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76](#) ⁽³¹⁾, è elevato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a trentasei mesi, prorogabili per un periodo non superiore a dieci mesi per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, sempreché l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento e abbia già raggiunto la misura del 75 per cento.

4. Il comma 3 dell'articolo 2, [D.L. 5 ottobre 1993, n. 398](#) ^(30/e), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 1993, n. 493](#), è abrogato.

5. ⁽³³⁾.

6. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 2, comma 8, del [D.L. 5 ottobre 1993, n. 398](#) ^(30/e), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 1993, n. 493](#), relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1998 ^(33/a).

^(30/e) Riportato alla voce Occupazione (Incremento della).

⁽³¹⁾ Riportato alla voce Terremoti.

⁽³²⁾ Sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 21, [D.L. 23 giugno 1995, n. 244](#), riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.

⁽³¹⁾ Riportato alla voce Terremoti.

^(30/e) Riportato alla voce Occupazione (Incremento della).

⁽³³⁾ Sostituisce il comma 1 dell'art. 5, [D.L. 23 ottobre 1996, n. 548](#), riportato

alla voce Cassa per il Mezzogiorno.

[\(30/e\)](#) Riportato alla voce Occupazione (Incremento della).

[\(33/a\)](#) Termine prorogato al 31 dicembre 2000 dall'art. 1, [L. 31 dicembre 1998, n. 483](#), riportata alla voce Calamità pubbliche e al 31 dicembre 2001 dall'art. 15, [L. 17 maggio 1999, n. 144](#), riportata al n. LXXIV.

11. Interventi per i comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990.

1. Ai soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, che non siano in grado di pagare integralmente alle relative scadenze una o più rate di rimborso dei benefici ottenuti, ma che versino il 50 per cento di ciascuna rata, può essere concesso di accodare le rate non pagate all'ultima rata di ammortamento dei benefici concessi. All'onere derivante dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del presente comma, valutato in lire 10 miliardi per il 1997 e in lire 12 miliardi per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro [\(33/b\)](#).

[\(33/b\)](#) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi il comma 4 dell'art. 138, [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#) come sostituito dal comma 24 dell'art. 52, [L. 28 dicembre 2001, n. 448](#).

12. Rifinanziamento di incentivi al sistema produttivo.

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla [legge 28 novembre 1965, n. 1329](#) [\(34\)](#), e successive modificazioni, il fondo di cui all'articolo 3 della [legge 28 maggio 1973, n. 295](#) [\(35\)](#), è incrementato di una somma pari a lire 75 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dal 1998, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 34, della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#) [\(36\)](#).

2. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla [legge 24 maggio 1977, n. 227](#) [\(37\)](#), e successive modificazioni, il fondo di cui all'articolo 3 della [legge 28 maggio 1973, n. 295](#) [\(35\)](#), è incrementato di una somma pari a lire 100 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dal 1997, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 34, della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#) [\(36\)](#).

3. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della [legge 25 luglio 1952, n. 949](#) ⁽³⁸⁾, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di lire 75 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dal 1998, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 30 e 34, della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#) ⁽³⁶⁾, che si applicano anche alla Artigiancassa Spa, per le necessità di cui al predetto fondo.

4. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 30, della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#) ⁽³⁶⁾, è emanato dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, in riferimento alle agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo, e di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in riferimento alle agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero e, quanto a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

6. Gli enti gestori dei fondi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono autorizzati a utilizzare le relative risorse anche nel corso del triennio 1997-1999.

7. Il fondo di cui al comma 3 è incrementato di lire 20 miliardi per il 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

[\(34\)](#) Riportata alla voce Commercio di vendita al pubblico.

[\(35\)](#) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.

[\(36\)](#) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

[\(37\)](#) Riportata alla voce Commercio con l'estero.

[\(35\)](#) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.

[\(36\)](#) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(38) Riportata alla voce Occupazione (Incremento della).

(36) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(36) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

13. Unità operative dell'ICE all'estero.

1. (39).

(39) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 3, [L. 25 marzo 1997, n. 68](#), riportata alla voce Commercio con l'estero.

(giurisprudenza di legittimità)

14. Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano.

1. Al fine di superare la crisi di natura socio-ambientale in limitati ambiti dei comuni capoluogo di cui all'articolo 17 della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#) ⁽⁴⁰⁾, che presentano caratteristiche di particolare degrado urbano e sociale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al finanziamento di interventi predisposti dalle amministrazioni comunali con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche ed imprenditoriali.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, sono determinati i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 anche per quanto concerne la predisposizione degli appositi programmi da parte dei comuni. Con il medesimo decreto possono essere previste agevolazioni di carattere finanziario connesse ai medesimi interventi, entro i limiti concordati con l'Unione europea ^(40/a).

3. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi per il 1997. Tale somma è trasferita ai comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale alla popolazione residente.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità previste dall'articolo 1 del [decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244](#) ⁽⁴¹⁾, convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1995, n. 341](#).

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

6. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è trasferita la potestà di disciplinare l'ordinamento dell'Ente zona industriale di Trieste.

(40) Riportata alla voce Comuni e province.

(40/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 14 settembre 2004, n. 267](#).

(41) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
